

LEGGE 25 aprile 1938, n. 897.

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (stralcio)

(Pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale**, n. 152 del 7 luglio 1938).

Art. 1. - Gli ingegneri, gli architetti, e chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti industriali non possono esercitare la professione se non iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.

Art. 2. - Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.